

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo 1 (70%)

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 6 novembre 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85001

N. 93

MINISTERO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

**Dichiarazioni di notevole interesse  
pubblico riguardanti comuni della  
regione Veneto  
(Province di Verona, Vicenza e Rovigo)**

# LEGGI E DECRETI

## MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della palude Brusà nei comuni di Cerea e Casaleone.

### IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della palude Brusà, sita nei comuni di Cerea e di Casaleone (provincia di Verona), ha notevole interesse perché costituisce una zona umida di singolare bellezza paesaggistica, alimentata dalle acque del fiume Menago attraverso paratie e regimentate secondo le esigenze della coltivazione della cannuccia e dell'erba palustre. Il fondo è stato canalizzato artificialmente con una serie di fossati con andamento prevalente ovest-est. Al di fuori di questa rete non esistono opere umane cospicue. Per quanto riguarda lo aspetto vegetazionale, la zona è dominata dal magnocariceto (*Carex elata*) e dal canneto. La mancanza di alberature limita invece l'insediamento di ornitofauna stanziale. La zona, percorsa da scoli d'acqua e ricoperta di canneti, riveste eccezionale importanza sia sotto il profilo estetico-paesaggistico, sia sotto il profilo ecologico-scientifico. Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: da nord verso sud lungo la riva destra del fiume Menago fino al quadrivio di località Osteria; di lì verso ovest lungo la strada fino all'incrocio con lo scolo Canossa; risalendo verso nord lungo lo scolo Canossa fino all'incontro con lo scolo Drizzagno; indi proseguendo in direzione ovest lungo il confine amministrativo con il comune di Casaleone fino ad incontrare la strada vicinale, situata poco prima di località Frescadella che, toccando Corte Taidelli, confluisce nel tratto di strada Fresca-Cerea; di lì verso destra fino ad incontrare nuovamente il fiume Menago.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che è pertanto necessario ed urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1, numeri 3 e 4) del territorio sopra indicato, non essendosi finora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo, con nota n. 562 del 25 gennaio 1985, ha riferito che: la palude Brusà, sopra individuata, riveste straordinario interesse quale zona umida di particolare bellezza paesaggistica, sopravvissuta all'in-

tervento distruttivo dell'uomo. L'ambiente, pregevole per la rarità delle sue caratteristiche estetiche, deve essere salvaguardato da interventi non programmati (estrazione della torba, frazionamento della proprietà ecc.) che possono minacciare l'esistenza futura della palude, pregiudicando irrimediabilmente il paesaggio;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio della palude Brusà, che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto, possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della Regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della palude Brusà, sita nei comuni di Cerea e di Casaleone (provincia di Verona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4) ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

da nord verso sud lungo la riva destra del fiume Menago fino al quadrivio di località Osteria; di lì verso ovest lungo la strada fino all'incrocio con lo scolo Canossa; risalendo verso nord lungo lo scolo Canossa fino all'incontro con lo scolo Drizzagno; indi proseguendo in direzione ovest lungo il confine amministrativo con il comune di Casaleone fino ad incontrare la strada vicinale, situata poco prima di località Frescadella, che, toccando Corte Taidelli, confluisce nel tratto di strada Fresca-Cerea; di lì verso destra fino ad incontrare nuovamente il fiume Menago.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, di risanamento conservativo, nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.

2) La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo provvederà a che la copia della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto venga affissa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, all'albo dei comuni di Cerea e di Casaleone e che altra copia della *Gazzetta Ufficiale* stessa, con relativa planimetria da allegare, venga depositata presso i competenti uffici dei comuni suddetti.

Roma, addì 1° agosto 1985

p. Il Ministro: GALASSO

(5532)

DECRETO MINISTERIALE 1° agosto 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona della palude di Busatello in comune di Gazzo Veronese.

IL MINISTRO  
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Visto il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 29 giugno 1985);

Considerato che la zona della palude del Busatello, sita nel comune di Gazzo Veronese (in provincia di Verona), ha notevole interesse perché costituisce un ambiente di estrema bellezza paesaggistica. L'ampio biotopo palustre, che si estende anche ad est del fiume Busatello in territorio lombardo, è singolare per le sue distese di canneti e magnocariceti, interrotti lungo gli argini perimetrali ed interni da infiltrazioni di specie ruderali. Mancano le alberature un tempo peraltro presenti. L'alimentazione idrica, una volta proveniente dal fiume Tione, ora deriva dalle canalizzazioni di fondi circostanti attraverso due idrovere. La palude interamente percorsa da corsi d'acqua, rappresenta un'oasi naturale di particolare interesse sotto il profilo estetico, in quanto l'alternarsi di specchi d'acqua, dalla superficie costantemente calma, trova efficace contrappunto nella presenza di macchie di vegetazione palustre di aspetto e colore variegato e mutevole. Pertanto quale lembo umido significativo della provincia di Verona merita di essere interessata da un'azione protettiva.

Tale zona, godibile da numerosi tratti di strade pubbliche, è così delimitata: a nord il canale Chievo, ad est e a sud confine amministrativo con la regione Lombardia, ad ovest l'argine che va da Turbine S. Pietro in direzione sud fino al confine sopracitato.

Considerato che la zona sopra descritta non è sottoposta, nel suo complesso, a tutela ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e che è pertanto necessario ed

urgente l'assoggettamento al vincolo della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (art. 1 numeri 3 e 4) del territorio sopraindicato non essendosi sinora provveduto;

Considerato che la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per le province di Verona, Vicenza e Rovigo con nota n. 562 del 25 gennaio 1985 ha riferito che:

gli interventi che comportano la modifica del territorio, in particolare lo sfruttamento industriale del terreno (quale l'estrazione della torba) autorizzati ed attuati senza alcuna programmazione preventiva, pregiudicano irrimediabilmente i caratteri ambientali della palude, comportando un danno ecologico di notevoli proporzioni, dato l'interesse ambientale, paesaggistico ed estetico della zona umida del Busatello;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio suddetto che comporterebbero, nell'attuale situazione descritta dal precedente « Considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Ritenuta l'opportunità che alla dichiarazione di bellezza naturale interessante il territorio suddetto possa più appropriatamente far seguito, a causa delle sue vaste dimensioni, l'emanazione di un'adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939, mediante piano territoriale paesistico a cura della regione competente;

Ritenuta la necessità che le misure da adottare temporaneamente siano idonee a garantire in via cautelare la conservazione dello stato dei luoghi onde evitare la vanificazione delle finalità e degli effetti dell'adottando piano territoriale paesistico;

Sentito il Comitato di settore per i beni ambientali e architettonici e conformemente al parere dal medesimo espresso;

Considerate singolarmente e nel loro insieme le sopraesposte ragioni ed anche in base al disposto del punto 2) del proprio decreto ministeriale 21 settembre 1984;

Decreta:

1) La zona della palude del Busatello; sita nel comune di Gazzo Veronese (provincia di Verona), ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 art. 1 (numeri 3 e 4), ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Tale zona è così delimitata:

a nord il canale Chievo, ad est e a sud il confine amministrativo con la regione Lombardia; ad ovest l'argine che va da Turbine S. Pietro in direzione sud fino al confine sopracitato.

In tale territorio sono vietate, fino al 31 dicembre 1985, modificazioni dell'assetto del territorio, nonché opere edilizie e lavori, fatta eccezione per i lavori di restauro, risanamento conservativo nonché per quelli che non modificano l'aspetto esteriore dei luoghi.

Per le opere pubbliche restano ferme le disposizioni di cui alle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1.1.2/3763/6 del 20 aprile 1982 e n. 3763/6 del 24 giugno 1982.